

AREA AMBIENTE E VIABILITÀ

NUOVO REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 Principi e finalità	3
Articolo 3 Competenze del Sindaco	3
Articolo 4 Diritti degli animali	3
Articolo 5 Definizioni ed ambito di applicazione	4
Articolo 6 Divieti generali	4
Articolo 7 Abbandono di animali	
Articolo 8 Strutture preposte alla tutela degli animali	5
Articolo 9 Attività concernenti le adozioni	
Articolo 10 Tavolo di lavoro sui diritti degli animali	6
Articolo 11 Detenzione di animali	6
Articolo 12 Detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra	
proprietà privata	
Articolo 13 Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli	7
Articolo 14 Avvelenamento di animali	7
Articolo 15 Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversame	nto,
cartellonistica	
Articolo 16 Presenza degli animali nelle Case Di Riposo e in istituti di cura	8
Articolo 17 Vendita e toelettatura di animali vivi	8
Articolo 18 Manifestazioni e spettacoli	9
TITOLO II DISPOSIZIONI PER SPECIFICI ANIMALI	
CAPO I – CANI	
Articolo 19 Attività motoria e rapporti sociali	10
Articolo 20 detenzione cani aggressivi	
Articolo 21 Dimensioni dei recinti	-
Articolo 22 Limitazioni alla concentrazione di cani	
Articolo 23 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	10
Articolo 24 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al	
pubblico	
Articolo 25 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico	11
Articolo 26 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	
Articolo 27 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio Comunale	
Articolo 28 Cucciolate	
Articolo 29 Detenzione dei cani da guardia	12

Articolo 30 Confisca e sequestro amministrativo del cane	12
Articolo 31 Documenti da portare al seguito	
CAPO II – GATTI	13
Articolo 32 Gatti liberi e colonie feline	13
Articolo 33 Censimento delle colonie feline sul territorio	13
Articolo 34 Custodi delle colonie feline e attività di cura delle colonie feline	e dei gatti liberi
	13
Articolo 35 Alimentazione dei gatti	14
Articolo 36 Vigilanza sanitaria e sterilizzazione delle colonie feline	14
Articolo 37 Detenzione dei gatti di proprietà	14
Articolo 38 Custodia e strutture di ricovero gatti liberi	15
CAPO III - FAUNA SELVATICA, ESOTICA ED ALTRE SPECIE ANIMALI	15
Articolo 39 Fauna selvatica	
Articolo 40 Tutela fauna esotica	15
Articolo 41 Popolazione di Columba livia varietà domestica	16
Articolo 42 Popolazione di Myocastor coypus (Nutria)	16
Articolo 43 Detenzione di volatili ed animali acquatici	17
Articolo 44 Conigli da compagnia	17
Articolo 45 Roditori domestici e Furetti	17
CAPO IV - EQUIDI	18
Articolo 46 Definizioni e principi generali	18
Articolo 47 Luoghi di custodia e alimentazione	19
Articolo 48 Aspetti etologici	20
TITOLO III –DISPOSIZIONI FINALI	21
Articolo 49 Sanzioni	
Articolo 50 Vigilanza	21
Articolo 51 Confisca e sequestro amministrativo	21
Articolo 52 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 Principi e finalità

- 1. Il Comune di Calenzano, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Calenzano, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza volte ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini, per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
- 2. Il Comune di Calenzano si impegna a promuovere la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.
- 3. Il Comune di Calenzano, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
- 4. Il Comune di Calenzano, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
- 5. Il Comune di Calenzano individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
- 6. Il Comune di Calenzano favorisce la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi, incoraggiando le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali, nonché al mantenimento di un ambiente urbano salubre per la vita dei cittadini e degli animali stessi.
- 7. Il Comune di Calenzano, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3 Competenze del Sindaco

Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 Diritti degli animali

Il Comune di Calenzano sostiene la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando le manifestazioni di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

Articolo 5 Definizioni ed ambito di applicazione

- 1. I presente regolamento si applica agli animali che vivono sul territorio del Comune di Calenzano nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'uomo:
- 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento i casi riportati nell'art.3 comma 2 e comma 3 della L.R. della Toscana n.59 del 20/10/2009.
- 3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli animali liberi stanziali o che frequentano abitualmente i parchi pubblici urbani (es. Parco del Neto).

Articolo 6 Divieti generali

- 1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
- 2. E' vietato tenere animali in spazi angusti, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
- 3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
- 4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali certificate da un medico veterinario che dovrà indicare l'inizio e la fine del trattamento, in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
- 5. E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
- 6. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
- 7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o psichiche, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche, è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
- 9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. E' vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
- 10. Oltre a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 59/2009, è vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
- 11. E' vietato colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

- 12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.), dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata areazione nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
- 13. E' vietato catturare e uccidere le specie aviarie, se non nei casi in cui si riscontrino problematiche di tipo sanitario, igieniche e di decoro urbano, oltre che la distruzione di siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
- 14. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.), condurre gli animali mentre si procede in bicicletta, a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
- 15. E' vietato separare i cuccioli di cane e di gatto dalla madre prima di 60 giorni.
- 16. I cani non possono essere ceduti a qualsiasi titolo o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip da parte del competente servizio dell'Azienda USL.
- 17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
- 18. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Calenzano, la vendita, la detenzione e l'uso dei collari elettrici e collari con le punte rivolte verso l'interno.
- 19. E' vietato legare i cani con la catena o con qualunque altro strumento di costrizione similare.
- 20. Oltre a quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 59/2009, è vietato, su tutto il territorio del Comune di Calenzano, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali. Gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso le strutture apposite.
- 21. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- 22. E' vietato detenere e lasciar vagare dentro i centri abitati qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla.

Articolo 7 Abbandono di animali

- 1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali potenzialmente pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia, in accordo all'art. 672 del Codice Penale, al quale si rinvia.
- 3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
- 4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 8 Strutture preposte alla tutela degli animali

1. Il comune di Calenzano controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di

volontariato.

- 2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo gli uffici preposti e la Polizia Municipale operano in collaborazione con le autorità sanitarie, nonché con ordini e collegi professionali operanti nel settore della tutela degli animali.
- 3. Gli uffici comunali possono avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni di volontariato, che accettino i principi base del presente regolamento. A detti uffici inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la promozione della divulgazione dei servizi offerti dal comune di Calenzano nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Articolo 9 Attività concernenti le adozioni

- 1. I canili/gattili pubblici hanno come fine principale le adozioni e devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine, i canili/gattili pubblici garantiscono la regolare apertura al pubblico e l'ingresso per almeno 4 ore giornaliere delle associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni e alle associazioni di cui all'articolo 19 quater delle "Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale". L'Amministrazione comunale di Calenzano provvederà a promuovere l'adozione degli animali custoditi anche in strutture private convenzionate, mediante collaborazioni con le associazioni di volontariato, che accettino i principi base del presente regolamento.
- 2. Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media e social-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani/gatti ricoverati
- 3. Tutti gli animali di proprietà del Comune possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.

Articolo 10 Tavolo di lavoro sui diritti degli animali.

Il Comune di Calenzano, a supporto delle attività relative alle tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, potrà istituire, in attuazione dei principi dello Statuto Comunale e del Regolamento per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato consulte o altri organismi di partecipazione.

Articolo 11 Detenzione di animali

- 1. Chi accudisce o detiene un animale dovrà assicurarne la buona tenuta, la cura e rispettare tutte le norme già previste all'art. 6 del presente regolamento.
- 2. Il soggetto possessore dell'animale deve impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non difronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - sterilizzare i felini che lascia vagare liberi sul territorio;
 - iscriverlo all'anagrafe regionale ove previsto.
- 3. La detenzione degli animali in abitazioni private deve assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
- 4. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
- 7. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a 4 unità oppure di gatti superiore a 6 unità (con esclusione dei cuccioli lattanti per un periodo di tempo non superiore a 2 mesi per l'allattamento) per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco anche su parere del Servizio Veterinario competente territorialmente.

Articolo 12 Detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo da evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle anche solo con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 13 Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

- 1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
- 2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
- 3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - corretta areazione dell'abitacolo del veicolo o del vano dedicato all'alloggio degli animali;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste per consentirne adeguato movimento.
- 4. E' inoltre essere vietata, limitatamente ai veicoli in sosta, l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
- 5. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani bagagli dei veicoli a tre volumi, il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

Articolo 14 Avvelenamento di animali

- 1. E' proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
- 2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato. In caso di sospetto avvelenamento, il medico veterinario deve inviare ogni campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva e, in caso di decesso dell'animale, anche le spoglie all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
- 3. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata da episodi di avvelenamento. Provvederà inoltre ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica del terreno, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo necessario. Provvederà infine ad attivare idonea vigilanza tramite la Polizia Municipale e/o le Guardie zoofile.

Articolo 15 Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, le misure idonee per rallentare il traffico veicolare. In dette zone può essere installata anche specifica cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

2. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Articolo 16 Presenza degli animali nelle Case Di Riposo e in istituti di cura

- 1. Il Comune di Calenzano incoraggia il mantenimento del contatto da parte degli anziani, ospitati presso strutture residenziali, con i propri animali da compagnia o altri animali utilizzati per la Pet Therapy. Pertanto, può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
- 2. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie, gli uffici competenti del Comune e della ASL valutano la necessità di adeguamenti strutturali o di arredo per l'accoglimento degli animali, da parte delle R.S.A. che intendono attivare tale possibilità.
- 3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
- 4. I servizi competenti della ASL o del Comune vigilano sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture.
- 5. L'Amministrazione Comunale riconosce la validità delle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie o situazioni di disagio non acute. A tal fine si impegna a favorire la diffusione presso le strutture sanitarie esistenti della Pet Therapy o l'incontro anche occasionale con animali d'affezione. In queste attività la cura e la salute dei pazienti non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità del benessere degli animali.

Articolo 17 Vendita e toelettatura di animali vivi

- 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54), a quelle riportate nell'art. 12 della L.R. 59/2009, al rispetto della normativa nazionale di settore e del Regolamento UE n.1143/2014 per la prevenzione dell'introduzione e della diffusione delle specie invasive, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
- 2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
- 3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta. Per i pesci, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto. fatte salve specifiche esigenze legate alle dimensioni ed alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. Le voliere per uccelli devono avere le tre (3) dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
- 4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie ed essere sempre riparati dal sole. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
- 5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
- 6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi

terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.

- 7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati ai sensi della normativa vigente per il trattamento dei dati personali.
- 8. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni 2 dal venditore ed esibita alle autorità competenti.
- 9. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina oltre i termini previsti dall'art.12 della L.R. n.59/2009 (non più di cinque ore giornaliere), è vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
- 10. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.
- 11. Il commercio ambulante di animali vivi è vietato su tutto il territorio comunale. Eventuali deroghe possono essere rilasciate in occasione di specifiche manifestazioni a carattere storico/culturale/commerciale, mediante presentazione dell'apposita modulistica.
- 12. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.
- 13. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani o altre specie, con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Articolo 18 Manifestazioni e spettacoli

- 1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; il divieto di cui sopra non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, alle manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della L.R. 59/2009, ai concorsi, alle esposizioni agricolo-zootecniche. Il consiglio impegna l'amministrazione a introdurre, nel rispetto delle norme, leggi e regolamenti, una agevolazione tariffaria ulteriore per gli spettacoli e intrattenimenti che non utilizzano animali.
- 2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta, oltre all'aplicazione della sanzione amministrativa di cui al presnete regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre giornate alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell'arco di tre anni.
- 3. Sono consentite forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo degli animali senza scopo di lucro, compresi circhi, le manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della L.R. 59/2009, le manifestazioni agricolo-zootecniche, le mostre di animali, previa autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti.
- 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 sarà rilasciata entro 45 giorni dalla data di avvio del procedimento, previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dalla ASL competente.

TITOLO II DISPOSIZIONI PER SPECIFICI ANIMALI

CAPO I – CANI

Articolo 19 Attività motoria e rapporti sociali

- 1. Chi detiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.
- 2. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 3. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a 1 metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
- 4. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere.
- 5. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Articolo 20 detenzione cani aggressivi

I cani di elevata e comprovata aggressività devono essere sottoposti ad appositi percorsi di recupero comportamentale finalizzati alla stabilizzazione caratteriale dell'animale ad opera di professionisti autorizzati.

Articolo 21 Dimensioni dei recinti

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, oltre almeno 3 mq di superficie coperta. Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 9.

Articolo 22 Limitazioni alla concentrazione di cani

Le definizioni di cui all'art.24 del DPR 320/1954 in merito al concentramento di animali non si applicano sul territorio comunale, sino ad un massimo di 12 cani. In caso di controllo e verifiche da parte degli Enti preposti i proprietari dei cani devono presentare documentazione idonea a dimostrare:

- a. Insussistenza di attività commerciale e di frequenti passaggi di proprietà di cani;
- b. Documentazione sanitaria attestante la regolare vaccinazione degli animali e le generali condizioni di salute:
- c. Regolare iscrizione all'anagrafe di tutti i cani presenti;
- d. Iscrizione ad Associazioni venatorie e/o squadre di caccia dove per l'attività specifica è riconosciuto l'impiego di mute di cani (solo in caso di attività venatoria).

Per il ricovero dei cani valgono le indicazioni riportate all'articolo precedente.

Articolo 23 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

- 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree per particolari scopi, come previsto all'art. 19 della L.R. 59/2009.
- 2. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. L'Amministrazione Comunale provvede a

- realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
- 3. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la supervisione degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
- 4. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.
- 5. E' vietato far bere animali dirfettamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

Articolo 24 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

- 1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, usando obbligatoriamente il guinzaglio e museruola a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico situati nel territorio del Comune di Calenzano;
- 2. Viene concessa la facoltà di adottare misure limitative all'accesso previa apposita richiesta indirizzata al Sindaco da parte del responsabile degli esercizi pubblici e commerciali nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
- 3. La comunicazione di cui al punto precedente non può considerarsi valida quando l'Amministrazione Comunale la respinga dandone adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento.
- 4. I gestori degli esercizi pubblici devono dare evidenza delle eventuali misure limitative di entrata di entrata ai cani all'interno del proprio locale. I gestori di esercizi pubblici nei quali stazionano abitualmente animali ed in particolare cani, devono avvisare preventivamente gli avventori.
- 5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 25 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

- 1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Calenzano.
- 2. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
- 3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Articolo 26 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

- 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
- 2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
- 3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
- 4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 27 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio Comunale

1. I cani vaganti sono catturati dal Servizio della ASL veterinaria ed Associazioni convenzionate col

Comune di Calenzano e dopo essere condotti presso il Canile Sanitario della ASL sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento.

- 2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la ASL Veterinaria e/o la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale, salvo i tempi necessari di custodia, in attesa dell'intervento degli addetti ASL.
- 3. I cani di accertata proprietà (tatuati o con microchip) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Calenzano segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
- 4. I cani non tatuati o privi di microchip, previo espletamento dei controlli sanitari, inoculazione del microchip, sterilizzazione ed iscrizione all'anagrafe canina regionale, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà dell'Amministrazione comunale che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso l'Anagrafe canina della ASL.
- 5. L'affido, anche temporaneo, o adozione degli animali è concesso ai soggetti che rispettano quanto riportato nel precedente art. 9
- 6. Il Comune può stipulare convenzioni con Enti ed Associazioni il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali provenienti dal Canile Sanitario, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Articolo 28 Cucciolate

I proprietari di cani entro 15 gg dalla nascita della cucciolata hanno l'obbligo di segnalarla alla asl. Entro lo stesso termine di 15 giorni, nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione, hanno altresì l'obbligo di segnalare la scomparsa, la mortedei cuccioli

Articolo 29 Detenzione dei cani da guardia

- 1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
- 2. Non rientrano in questa categoria i cani da pastore, così come definiti dalla normativa vigente in materia.
- 3. La presenza di cani da pastore in zone di pascolo aperte al pubblico dovrà essere comunque segnalata con apposita cartellonistica.

Articolo 30 Confisca e sequestro amministrativo del cane

- 1. I soggetti adibiti alle funzioni di controllo e di vigilanza, come di seguito meglio specificati, che nell'esercizio delle rispettive funzioni, rilevino fatti integranti gli estremi del maltrattamento del cane, ai sensi del presente regolamento e delle ulteriori normative regionali e nazionali in materia, possono disporre il sequestro cautelativo dell'animale e nel caso si pervenga alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ne è sempre ordinata la confisca.
- 2. Il sequestro del cane, data la sua funzione cautelativa e temporanea, comporta la sottrazione dello stesso dalla materiale disponibilità del proprietario ed il suo trasferimento al canile rifugio, struttura presso cui sarà preso in custodia dall'Amministrazione Comunale, con richiesta di rimborso delle spese di mantenimento e cura al proprietario.
- 3. Nel caso poi, che a seguito delle ipotesi previste al precedente comma 1, si giunga alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., è sempre ordinata la confisca del

cane, la quale, comportando l'ablazione del diritto in capo al proprietario, determinerà il trasferimento definitivo della proprietà del cane all'amministrazione comunale.

Articolo 31 Documenti da portare al seguito

- 1. Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di conservare il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
- 2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile anche volontarie. Se non saranno esibiti alla richiesta; dovranno essere esibiti entro cinque (5) giorni all'organo controllore, che avrà cura di indicare termine, luogo e orari degli uffici. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata la sanzione prevista.

CAPO II - GATTI

Articolo 32 Gatti liberi e colonie feline

- 1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.
- 2. Si definisce "gatto libero" l'animale non di proprietà che vive in libertà sul territorio comunale.
- 3. Non sono considerati gatti liberi gli animali stanziali che vivono o che frequentano abitualmente un'area privata, e che sono riconducibili ad un proprietario (persone che forniscono cure, cibo e riparo).
- 4. Si definisce "colonia felina" un gruppo di gatti liberi (minimo due) che sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico.
- 5. I gatti liberi che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e uccisione il Comune di Calenzano procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
- 6. I gatti liberi appartenenti a colonie feline non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatti salvi i casi previsti dalla L.R. 59/2009.
- 7. Qualora l'ufficio preposto alla tutela degli animali riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
- 8. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
- 9. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

Articolo 33 Censimento delle colonie feline sul territorio

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'Azienda USL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
- 2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti in aree pubbliche.
- 3. La mappatura delle colonie è redatta e aggiornata dall'ufficio preposto alla tutela degli animali, è approvato dalla Giunta ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 34 Custodi delle colonie feline e attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di Calenzano, al fine di garantire il benessere e la cura delle colonie feline presenti sul

territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come custodi delle colonie di gatti, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura dei felini appartenenti alle colonie. I/le custodi di gatti devono essere riconosciute dalla Giunta Regionale, così come disciplinato dall'art. 35 della L.R. 59/2009, e ad ognuna di esse è assegnata la cura di una o più colonie.

- 2. Possono essere riconosciuti quali custodi delle colonie dei gatti tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Calenzano, previa richiesta all'ufficio competente del Comune.
- 3. Il custode delle colonie feline si impegna a prendersi cura dei gatti appartenenti alle colonie assegnate nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
- 4. Al/alla custode di colonia di gatti deve essere permesso l'accesso, al fine della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

Articolo 35 Alimentazione dei gatti

- 1. Le/i custodi di colonie di gatti sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente all'eventuale spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.
- 2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1, garantire la pulizia, il decoro e l'integrità di ogni attrezzatura e/o manufatto eventualmente fornito dal Comune per la gestione della colonia (casette, etc).
- 3. E' vietato disperdere alimenti e posizionare contenitori per il cibo ed in aree pubbliche al di fuori delle aree adibite a colonia felina;

Articolo 36 Vigilanza sanitaria e sterilizzazione delle colonie feline

- 1. L'Azienda Sanitaria, in base alla normativa vigente, provvede alla vigilanza delle colonie feline in caso di emergenza zoonotica ed alla sterilizzazione dei gatti liberi in collaborazione con il Comune.
- 2. La cattura dei gatti liberi, ai fini della cattura e della sterilizzazione e la loro reimmissione nelle colonie di provenienza, potrà essere effettuata dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune, con le associazioni di volontariato e con i gattai/ie appositamente riconosciuti dal Comune.
- 3. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con veterinari locali per procedere con la sterilizzazione dei gatti delle colonie feline censite, qualora l'Azienda Sanitaria Locale non fosse in grado di procedere in tal senso.
- 4. I gattai provvedono: alla cattura dei gatti da sterilizzare appartenenti appartenenti alla colonia di riferimento, al loro conferimento all'Azienda Sanitaria Locale o ai veterinari convenzionati, al successivo reinserimento nel sito originario, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che ne dovessero derivare.
- 5. I veterinari incaricati delle sterilizzazioni dovranno attenersi, nell'esecuzione degli interventi inerenti la convenzione, alle seguenti modalità operative: prima di procedere con la sterilizzazione dei gatti consegnati dai gattai/ie dovranno richiedere e visionare il patentino di gattaio/ia posseduto dalla persona che accompagna i gatti. Non potranno, infatti, essere sottoposti ad interventi di sterilizzazione i gatti consegnati da persone che non sono muniti del patentino di riconoscimento rilasciato dall'apposito ufficio comunale. Al momento della presentazione delle fatture per gli interventi effettuati i veterinari dovranno consegnare all'apposito ufficio del Comune l'elenco delle operazioni effettuate con specifico riferimento al numero di gatti per ogni colonia felina censita dal Comune.
- 6. Al momento della stipula della convenzione per gli interventi di sterilizzazione tra il Comune e i veterinari individuati potranno essere indicativamente stabiliti il numero di gatti per ogni colonia felina da sottoporre a sterilizzazione in funzione della disponibilità economica del Comune.

Articolo 37 Detenzione dei gatti di proprietà

- 1. E' vietato segregare i gatti all'interno e all'esterno dell'abitazione, in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
- 2. I proprietari di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul

territorio devono provvedere alla loro sterilizzazione al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, come riportato nelle disposizioni generali del presente Regolamento.

Articolo 38 Custodia e strutture di ricovero gatti liberi

1. Il Comune di Calenzano può stipulare convenzioni con soggetti terzi il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso le strutture.

CAPO III - FAUNA SELVATICA, ESOTICA ED ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 39 Fauna selvatica

- 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
- 2. L'Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
- 3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
- 4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
- 5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
- 6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dal D.P.G.R. n. 13/R del 2004.
- 7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
- 8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, devono essere effettuate prioritariamente al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, prevedendo l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
- 9. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore alla Polizia Municipale che disporrà i provvedimenti del caso.

Articolo 40 Tutela fauna esotica

- 1. Ai sensi della normativa regionale, per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
- 2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune di Calenzano per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
- 3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.
- 5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal

- possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
- 6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
- 7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune di Calenzano, previo assenso da parte del servizio veterinario della unità-sanitaria locale territoriale competente.
- 8. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
- 9. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
- 10. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
- 11. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:
 - la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai inferiori a quelle stabilite nelle normative di settore nazionali e regionali.
- 12. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dall'apposita commissione regionale.

Articolo 41 Popolazione di Columba livia varietà domestica

- 1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori antistazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
- 2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali. In caso si riscontrino condizioni di forte degrado urbano causato dalla presenza di guano e/o di rischio sanitario, l'Amministrazione comunale potrà ricorrere ad interventi urgenti non cruenti per ridurre il numero di animali soprattutto nelle aree dei centri storici, previo coinvolgimento della ASL veterinaria.
- 3. E' fatto divieto a chiunque di alimentare con qualunque tipo di mangime o residuo di cibo i colombi presenti sul territorio comunale.

Articolo 42 Popolazione di Myocastor coypus (Nutria)

Al fine di contrastare la massiccia presenza di Myocastor coypus (Nutria) sul territorio del Comune di Calenzano e considerati i danni di carattere agricolo, ambientale e di sicurezza idraulica determinati dalle nutrie, è fatto divieto di lasciare in zone raggiungibili dai roditori qualsiasi cibo a loro congeniale. Il Comune di Calenzano, in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla base delle segnalazioni pervenute, attuerà le azioni necessarie a contenerne la crescita.

Articolo 43 Detenzione di volatili ed animali acquatici

- 1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
- 2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
- 3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.
- 4. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua.

Articolo 44 Conigli da compagnia

- 1. Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un'idonea sistemazione in gabbia, sufficientemente spaziosa, posta in luogo luminoso ed areato al riparo dalle intemperie. Le gabbie eventualmente utilizzate per la detenzione dei conigli da compagnia devono avere le seguenti caratteristiche:
 - dimensioni minime: almeno lunghe cm.100, larghe cm. 50 ed alte cm.40 per due conigli adulti con griglia raccoglifieno, ciotola, beverino a sifone;
 - il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
 - ogni animale adulto in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e cm. 10 in larghezza.
- 2. Per ogni animale tenuto all'esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate al comma 1, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento. Dovrà essere consentita al coniglio almeno un'uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche. In alternativa alla gabbia, potranno essere predisposti appositi recinti con le stesse caratteristiche. Vista l'elevata capacità riproduttiva e la diffusione in varie zone del territorio di Calenzano si raccomanda fortemente di provvedere alla sterilizzazione. E' severamente vietato l'abbandono in aree pubbliche.

Articolo 45 Roditori domestici e Furetti

- 1. Le gabbie eventualmente utilizzate per la detenzione dei roditori domestici da compagnia devono avere le seguenti caratteristiche:
 - dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
 - il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
 - poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
 - all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i roditori possono nascondersi, apposita tana e ruota per correre in plastica non grigliata;

La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

2. Ai Furetti dovrà essere permesso di uscire dalla gabbia per minimo tre ore durante l'arco della giornata, avendo cura di vigilare sulla loro attività.

CAPO IV - EQUIDI

Articolo 46 Definizioni e principi generali

- 1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
- 2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti.
- 3. Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
- 4. Chiunque venga a contatto con il cavallo nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrice o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
- 5. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
- 6. Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.
- 7. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. n. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
- 8. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. E' altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
- 9. E' vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario. L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari viene regolamentata dal D.lgs 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
- 10. La soppressione del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.
- 11. E' fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono assolutamente vietate le privazioni sensoriali, le percosse, le azioni coercitive ottenute con l'uso di strumenti e/o imboccature, le punizioni, anche attraverso la privazione di cibo e di acqua, l'iperflessione (Rollkur), e per quanto riguarda l'addestramento al salto ad ostacoli, lo sbarramento. Tali condotte verranno perseguite ai sensi dell'art. 544 ter c.p.
- 12. Particolare riguardo dovrà essere adottato nei confronti di puledri (che non dovranno essere separati dalla madre prima degli 8 mesi di età) e animali anziani. Soggetti debilitati, fisicamente e/o psichicamente, andranno gestiti garantendo un completo recupero delle condizioni psicofisiche ottimali prima del loro coinvolgimento in qualsivoglia attività.
- 13. Il detentore o chi pianifica le attività del cavallo, deve prevedere adeguati periodi di riposo e turnazioni. Nel caso di sudorazione intensa, deve essere previsto, dopo l'attività, un periodo di tempo adeguato per permettere il recupero all'animale e il ritorno al box/paddock solo dopo il ripristino delle condizioni ottimali.

- 14. Quando non impiegato in attività, il cavallo deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
- 15. Il cavallo non può essere sottoposto al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (eccessivo caldo o maltempo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
- 16. Il cavallo sottoposto a tosatura dovrà essere adeguatamente dotato di coperte il cui utilizzo andrà attentamente valutato al fine di evitare pericolosi sbalzi termici.
- 17. Finimenti e bardatura andranno usati con competenza al fine di evitare disagi e fiaccature. E' vietato inoltre l'uso di qualunque strumento, accessorio o pratica (compresa la marchiatura a fuoco, la focatura dei tendini e la nevrectomia) che possa causare lesioni o determinare situazioni di sofferenza fisica o psicologica all'animale.
- 18. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, si vieta l'utilizzo di collari elettrici o costrittivi, nonché qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

Articolo 47 Luoghi di custodia e alimentazione

- 1. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi di qualsiasi genere.
- 2. I box devono avere i seguenti requisiti:
- 3. soffitto di altezza almeno 3 mt, pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20mt;
- 4. una superficie di m 4x3 per castroni e cavalle, m 3x3 per i ponies e m 5x5 per stalloni e fattrici. In generale le metrature devono essere adeguate alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta;
- 5. erogatori automatici di acqua e idonea lettiera, costituita da materiale atossico ed esente da polveri e muffe, che deve essere mantenuta pulita e asciutta per evitare problemi podologici e assicurare protezione contro lesioni.
- 6. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aereazione devono essere proporzionali al volume della struttura.
- 7. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
- 8. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
- 9. E' fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, il cavallo deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
- 10. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.
- 11. È vietato lasciare il cavallo al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi ecc), parimenti è vietato impastoiare gli arti.
- 12. Il cavallo che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
- 13. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero

- di esemplari e non inferiore a mq 1000 per animale, e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
- 14. Per una corretta gestione dell'area all'aperto il proprietario, o detentore o incaricato, deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento dei cavalli quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.
- 15. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
- 16. I cavalli che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
- 17. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici al cavallo.
- 18. Il cavallo va alimentato con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, etc) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione.
- 19. Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.

Articolo 48 Aspetti etologici

- 1. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere perciò favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
- 2. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo di socializzazione, dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione e la mediazione di personale qualificato al fine di evitare il più possibile contatti violenti e facilitare quindi l'integrazione dei singoli soggetti.
- 3. Solo nel caso di cavalli effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche, è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.
- 4. Particolare attenzione, nel caso di cavalli che condividono gli stessi spazi dovrà essere rivolta alla somministrazione di alimenti, per garantire a tutti l'accesso al cibo ed evitare situazioni troppo conflittuali.
- 5. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
- 6. Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscano l'affaccio specialmente nel caso che rendano impossibile il contatto visivo con altri cavalli e con l'ambiente esterno.
- 7. Il cavallo, per le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, va alimentato con moderate quantità di cibo somministrato durante l'arco della giornata.

TITOLO III -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49 Sanzioni

- 1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto già previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare la Legge Regionale Toscana n.59/2009, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 ss.mm. ii. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con le modalità e le forme previste dalla Legge 689/81 "Modifiche al Sistema Penale.
- 2. Per specifiche violazioni sotto indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria viene applicata nell'ambito dei limiti minimi e massimi sotto specificati:
 - Violazioni relative alle disposizioni in merito alla detenzione degli animali da cortile di cui all'art.6 comma 22: sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00
 - Violazione delle disposizioni relative alle modalità di detenzione di animali di cui agli articoli 11 comma 7: sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
 - Violazione delle disposizioni relative alle modalità di detenzione di animali di cui agli articoli 18: sanzione amministrativa da € 150 a € 500,00;
 - Violazione delle disposizioni relative alle limitazioni alle concentrazioni di animali anche in assenza di idonea documentazione, di cui all'art.22: sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
 - Violazioni delle disposizioni relative alla tutela dei gatti liberi e dell'attività di custodia delle colonie, art. 32 commi 8 e 9: sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
 - Violazioni delle disposizioni relative all'alimentazione dei gatti di cui all'articolo 35 sanzione amministrativa da € 15,00 a € 100,00;
 - Violazioni relative alle disposizione per la detenzione dei gatti di proprietà di cui all'articolo 37: sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
 - Violazioni relative alle disposizioni relative al contrasto alla proliferazione della popolazione di Columbia livia varietà domestica di cui all'articolo 41 comma 1: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00
- 3. Altre violazioni al presente Regolamento, non previste nell'elenco precedente, e non altrimenti disciplinate e sanzionate alla Legge regionale vigente in materia sono sanzionate con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- 4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate adottando, quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

Articolo 50 Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, nei limiti delle competenze loro attribuite.

Articolo 51 Confisca e sequestro amministrativo

I soggetti di cui al precedente articolo che nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza, rilevino fatti integranti gli estremi del maltrattamento di animali, del divieto di combattimento di animali e del divieto di spettacoli o manifestazioni comportanti sevizie, come previsti dagli artt.544 ter, 544 quarter, 544 quiquies, 544 sexies del Codice Penale, così come modificato dall'art.1 della legge n. 189/2004, possono disporre il sequestro dell'animale, l'emissione delle relative sanzioni amministrative e nel caso si pervenga alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.c., confisca dello stesso.

Articolo 52 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si prevede un termine

di adeguamento alle disposizioni in esso contenute di 3 mesi dall'approvazione del testo regolamentare. Il presente regolamento entrata in vigore dalla data di approvazione e contestualmente decadono tutte le norme e le disposizioni comunali con esso incompatibili.